CAMERA DEI DEPUTATI N. **2791**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUSMEROLI, MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, DI MATTINA, GIAGONI, LOIZZO, MATONE, TOCCALINI

Agevolazioni per la stipulazione di contratti di assicurazione contro i danni agli immobili adibiti ad abitazione principale derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali

Presentata il 9 febbraio 2026

Onorevoli Colleghi ! – L'Italia è storicamente esposta a una molteplicità di rischi naturali – terremoti, frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di erosione costiera – le cui intensità e frequenza sembrano in costante aumento, aggravate da un uso del suolo spesso disordinato. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, circa il 44 per cento del territorio nazionale è classificato come zona a rischio sismico medio-alto e oltre 24 milioni di cittadini risiedono in aree nelle quali un evento tellurico di forte intensità potrebbe produrre effetti devastanti. Parallelamente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale segnala che oltre il 91 per cento dei comuni italiani – più di 7.200 enti locali – è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, con circa 8 milioni di persone che vivono in territori classificati come aree a pericolosità elevata per frane e alluvioni.

Questi numeri non rappresentano semplici indicatori statistici, ma descrivono una fragilità strutturale che negli ultimi decenni si è tradotta in tragedie umane e in un onere economico imponente per la collettività. Dal secondo dopoguerra a oggi si stimano oltre 5.400 vittime causate da frane e alluvioni, mentre i soli eventi sismici degli ultimi cinquant'anni – dal Friuli all'Irpinia, dall'Umbria-Marche fino all'Aquila e al terremoto del 2016 nell'Italia centrale – hanno provocato centinaia di morti e la distruzione di interi centri abitati.

Sul piano finanziario, le stime del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri indicano che tra il 1968 e il 2023 lo Stato ha speso oltre 210 miliardi di euro per far fronte a calamità naturali, di cui più di 120 miliardi destinati alla sola ricostruzione post-sismica. Ogni anno, mediamente, vengono impiegati importi tra 3 e 4 miliardi di euro per riparare danni provocati da allagamenti e frane, mentre la spesa per la manutenzione preventiva del territorio non supera spesso il valore annuo di un miliardo di euro: una sproporzione che dimostra quanto il nostro modello continui a essere dominato dall'emergenza anziché dalla prevenzione.

Basti ricordare che l'alluvione del 2023 nell'Emilia-Romagna ha generato danni stimati in oltre 9 miliardi di euro, quella del 2011 nella Liguria e nella Toscana circa 2,5 miliardi, mentre il terremoto dell'Aquila del 2009 ha richiesto stanziamenti pubblici superiori a 10 miliardi di euro. A ciò si aggiungono i costi indiretti: interruzione delle attività produttive, perdita di posti di lavoro, crollo del valore degli immobili, spopolamento delle aree interne. Secondo alcune analisi della Corte dei conti, ogni euro non investito in prevenzione ne richiede da 4 a 7 in fase di riparazione del danno.

Tali condizioni evidenziano la vulnerabilità strutturale e territoriale del nostro Paese, con impatti rilevanti non solo per quanto riguarda le perdite di vite umane, ma anche sul piano economico, sociale e infrastrutturale.

Il patrimonio edilizio italiano, costituito per oltre il 60 per cento da edifici costruiti prima delle moderne normative antisismiche, è particolarmente esposto: più di 12 milioni di abitazioni presentano carenze strutturali e necessiterebbero di interventi di adeguamento o miglioramento antisismico. Anche la rete idraulica e quella viaria mostrano segni di obsolescenza: oltre 6.000 ponti e viadotti sono stati realizzati prima del 1970 e migliaia di chilometri di argini fluviali richiedono opere di consolidamento.

L'approccio sinora adottato nella gestione delle emergenze si è fondato prevalentemente su interventi *ex post*, vale a dire su misure straordinarie di ricostruzione e sostegno finanziario da parte dello Stato dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Tale modello, tuttavia, presenta numerose criticità: i tempi di erogazione degli aiuti risultano spesso eccessivamente lunghi – in media oltre cinque anni per la completa ricostruzione di un'abitazione privata –; la distribuzione delle risorse può apparire disomogenea tra territori colpiti in momenti diversi; la programmazione finanziaria nazionale viene periodicamente sconvolta dalla necessità di reperire fondi con carattere d'urgenza. Ne conseguono incertezza per i cittadini, disparità territoriali e un aggravio sistemico sulla spesa pubblica, che sottrae risorse a scuola, sanità e politiche di sviluppo.

In questo contesto si impone con urgenza la necessità di un cambio di paradigma che privilegi un approccio preventivo e condiviso alla gestione del rischio. La presente proposta di legge nasce proprio da tale consapevolezza e si pone l'obiettivo di introdurre incentivi finalizzati a favorire una più ampia diffusione delle polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi naturali, in particolare per le abitazioni principali. Si tratta di un meccanismo volto non a sostituire l'intervento dello Stato, che resta imprescindibile, ma ad affiancarlo con strumenti di tutela finanziaria capaci di rafforzare la responsabilità individuale e collettiva e di rendere più sostenibile l'intero sistema.

Attualmente, secondo i dati dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, meno del 5 per cento del patrimonio abitativo italiano risulta coperto da un'assicurazione per i danni derivanti da eventi catastrofali. Ciò significa che oltre 30 milioni di abitazioni sono prive di qualunque protezione economica in caso di terremoto o alluvione. In Francia la percentuale supera il 95 per cento grazie a un sistema misto pubblico-privato; in Spagna è intorno all'80 per cento tramite il Consorcio de compensación de seguros, un ente pubblico economico operante per l'assicurazione e la riassicurazione di rischi straordinari e titolare di altri compiti nei settori dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli,

dell'assicurazione agricola e di particolari tipi di rischio, nonché dell'esercizio di funzioni di carattere pubblicistico.

La sottoassicurazione italiana rappresenta quindi un'anomalia nell'ambito europeo e un fattore critico che espone la popolazione a gravi rischi economici, accrescendo la dipendenza dai fondi pubblici emergenziali e alimentando aspettative di indennizzo integrale difficilmente sostenibili.

La diffusione delle coperture assicurative contro le calamità naturali, oltre a rappresentare una forma di tutela economica diretta per i cittadini, costituisce anche un potente incentivo alla manutenzione e alla messa in sicurezza degli immobili. Le abitazioni assicurate tendono infatti a essere più conformi alle normative tecniche vigenti in materia di sicurezza sismica e idrogeologica; le compagnie, attraverso meccanismi di premialità, incoraggiano interventi di consolidamento, corretta regimazione delle acque, eliminazione delle superfetazioni edilizie. In tal modo si avvia un circolo virtuoso che contribuisce alla riduzione complessiva del rischio e al miglioramento della qualità edilizia del Paese.

L'incentivazione delle coperture assicurative per calamità naturali ed eventi catastrofali risponde pertanto all'interesse pubblico di ridurre l'impatto economico delle calamità naturali e di favorire una gestione finanziaria più sostenibile dei rischi connessi a tali eventi.

La proposta di legge, attraverso un sistema articolato di interventi, mira pertanto a incentivare la stipulazione di contratti assicurativi volti alla copertura dei rischi per danni all'abitazione principale dell'assicurato derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. In primo luogo viene introdotto un contributo statale pari al 20 per cento del premio assicurativo, fino all'importo massimo di 100 euro per ciascun contratto. Per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 25.000 euro annui, l'importo massimo del contributo è elevato a 150 euro, al fine di garantire equità sociale e possibilità di accesso per le fasce di popolazione economicamente più deboli, che sono spesso anche le più esposte ai rischi perché residenti in edifici vetusti o in aree marginali e degradate del territorio.

Ulteriore misura di rilievo è l'obbligo, a carico delle compagnie assicurative operanti nel territorio nazionale, di applicare una riduzione tariffaria del 20 per cento sul premio assicurativo per i contratti di assicurazione contro i rischi catastrofali a copertura dell'abitazione principale del contraente. A tutela del principio di equità e per evitare distorsioni concorrenziali, l'importo del premio di riferimento sarà calcolato sulla base della media dei costi, al lordo dello sconto, rilevati negli ultimi cinque anni per un'abitazione-tipo di 100 metri quadrati ubicata in area a rischio medio. Tale intervento ha l'obiettivo di regolare il mercato, contenere i costi dei contratti assicurativi e stimolare la concorrenza in un settore strategico per la sicurezza del patrimonio edilizio nazionale.

Un elemento particolarmente innovativo concerne il coinvolgimento del mondo produttivo nell'ambito delle retribuzioni premiali e delle prestazioni per il benessere dei lavoratori praticate a livello aziendale. A questo riguardo la proposta di legge prevede che i datori di lavoro potranno destinare una quota dei premi di produttività alla stipulazione di contratti assicurativi per l'abitazione principale dei propri dipendenti; tali contributi saranno interamente deducibili dal datore di lavoro ai fini fiscali e non costituiranno reddito imponibile per i lavoratori. In tal modo si favorisce la creazione di sinergie tra le imprese, i lavoratori e il sistema assicurativo, rafforzando la dimensione collettiva della prevenzione e riducendo, nel medio periodo, l'esposizione finanziaria dello Stato.

Non va inoltre trascurato l'effetto macroeconomico positivo di una più ampia assicurazione del patrimonio immobiliare. Secondo simulazioni elaborate da centri studi indipendenti, portare la copertura assicurativa dal 5 al 30 per cento potrebbe ridurre di oltre 2 miliardi di euro all'anno l'esborso pubblico per emergenze e ricostruzioni, liberando risorse da destinare a piani strutturali di messa in sicurezza del

territorio, come il consolidamento dei versanti montani, la riforestazione, l'adeguamento delle reti fognarie, la delocalizzazione degli insediamenti in aree soggette a più grave rischio.

L'approvazione della presente proposta di legge costituirebbe dunque un passo decisivo nella costruzione di un modello integrato di gestione del rischio, fondato sulla prevenzione del danno, sulla condivisione delle responsabilità e sulla sostenibilità economica. In un Paese esposto come l'Italia, promuovere una cultura della protezione assicurativa significa tutelare le famiglie, le imprese, i bilanci pubblici e, in ultima analisi, la coesione sociale. Significa passare da una logica di perenne emergenza a una visione strategica capace di ridurre, nel tempo, il numero delle vittime e l'enorme dispendio di risorse che ogni calamità porta con sé.

Si tratta, in conclusione, di un intervento non solo necessario ma doveroso per affrontare più efficacemente le fragilità del territorio nazionale che si manifestano con sempre maggiore frequenza e gravità. Investire oggi nella prevenzione assicurativa e nella sicurezza degli immobili vuol dire evitare domani nuovi lutti, nuove macerie e nuovi miliardi di spesa pubblica: un impegno di responsabilità verso le generazioni presenti e future.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a promuovere e incentivare la stipulazione di contratti di assicurazione degli immobili adibiti ad abitazione principale per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, al fine di garantire maggiore tutela patrimoniale e sicurezza economica per i proprietari.

2. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai contratti di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali stipulati per immobili adibiti ad abitazione principale del contraente, come definita ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per assicurazione contro i danni alle cose derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali il contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da sismi, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni, come di seguito definiti:

a) « sisma »: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il danno è indennizzabile purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all'epicentro del sisma; le scosse registrate nelle settantadue ore successive all'evento sismico che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono

attribuite all'evento medesimo e i danni conseguenti sono considerati come singolo sinistro;

b) « frana »: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detriti o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, ovvero scoscendimento di terre e rocce, anche non derivati da infiltrazioni d'acqua. Ai fini dell'indennizzo del danno è considerata come singolo evento la prosecuzione di tali fenomeni avvenuta entro settantadue ore dal primo evento;

c) « alluvione, inondazione ed esondazione »: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto o messa in movimento di sedimenti, anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi d'acqua naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche di carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, causata da eventi atmosferici naturali. Ai fini dell'indennizzo del danno è considerata come singolo evento la prosecuzione di tali fenomeni avvenuta entro settantadue ore dal primo evento.

2. Sono altresì coperti dall'assicurazione di cui al comma 1 gli eventi diversi da quelli ivi elencati, purché qualificati come calamitosi o catastrofali a seguito della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri ai sensi della normativa vigente e dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Contributo statale per il pagamento del premio assicurativo)

1. Ai sottoscrittori dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso un contributo economico annuale determinato in misura non superiore al 20 per cento del costo del premio assicurativo, comunque entro l'importo di 100 euro per ciascun contratto, elevato a 150 euro se il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nu-

cleo familiare dell'assicurato, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore a 25.000 euro annui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a 150 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, che costituisce limite massimo di spesa.

3. Il contributo di cui al comma 1 è applicato sotto forma di riduzione diretta del premio assicurativo al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità da parte della compagnia assicuratrice.

4. Ai fini della concessione del contributo, il contratto di assicurazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, deve rispettare i criteri minimi di copertura stabiliti con regolamento attuativo dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), ai sensi dell'articolo 5 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

6. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili realizzati in assenza del permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 4.

(Sconti obbligatori sui contratti di assicurazione degli immobili adibiti ad abitazione principale contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali)

1. Le compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale applicano uno sconto minimo obbligatorio pari al 20 per cento sul premio assicurativo relativo ai contratti di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contraente, come definita ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Lo sconto di cui al comma 1 è calcolato sul valore determinato sulla media dei premi, al lordo dello sconto, previsti dalle tariffe applicate e comunicate annualmente all'IVASS nei cinque anni antecedenti all'anno in corso, avendo come riferimento un'abitazione di 100 metri quadrati situata in area a rischio medio, secondo parametri stabiliti dall'IVASS.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lo sconto di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente ai contratti di assicurazione stipulati da persone fisiche per la copertura dei danni all'abitazione principale derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. L'agevolazione non si estende ad altri tipi di copertura assicurativa per rischi di danni diretti ai fabbricati di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, ancorché pattuiti con il medesimo contratto.

4. Le compagnie di assicurazione indicano in maniera chiara e trasparente, nei preventivi e nei contratti, l'ammontare dello sconto applicato ai sensi del comma 1 e i criteri utilizzati per la sua determinazione.

5. L'IVASS vigila sull'osservanza del presente articolo e, in caso di mancata o incompleta applicazione degli sconti obbligatori previsti dal comma 1, applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 310, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le

modalità e i criteri stabiliti dal medesimo codice.

Art. 5.

(Assicurazioni stipulate dal datore di lavoro e loro regime tributario)

1. I datori di lavoro, su richiesta dei lavoratori interessati, possono destinare una quota dei premi di produttività, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla stipulazione di contratti di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per le abitazioni principali dei propri dipendenti, nel limite massimo del 40 per cento del costo complessivo del contratto medesimo, costituito dal premio assicurativo, dalle imposte e dagli altri oneri. La quota del premio di produttività destinata ai sensi del primo periodo non concorre a formare il reddito del lavoratore ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 3 del presente articolo.

2. Ai contratti stipulati dal datore di lavoro ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica lo sconto di cui all'articolo 4.

3. Dopo la lettera *f-quater)* del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

« *f-quinquies)* i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, a favore della generalità dei dipendenti, di categorie o di singoli dipendenti, per la stipulazione di contratti di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per l'immobile adibito ad abitazione principale del dipendente ».

4. La quota del premio di produttività destinata ai sensi del comma 1 è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito d'impresa del datore di lavoro.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai premi di produttività di cui all'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e le relative disposizioni attuative.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità per il controllo della fruizione delle agevolazioni e per il monitoraggio della spesa.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a 150 milioni di euro per l'anno 2027 e a 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

19PDL0181490